

**REGOLAMENTO**

**PER L'ATTUAZIONE DEL**

**PIANO COMUNALE DI**

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**E PER LA DISCIPLINA DELLE**

**ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

**APPROVAZIONE****Delibera Consiglio Comunale n. 47 del 16.06.2011**

Testo elaborato dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere, Mobilità, Energia, Tutela ambientale Ing. Giuliano Solfanelli

Aggiornato il 06/06/2011, con le osservazioni pervenute:

1. dall'ARPAT di Siena in data 19/10/2010,
2. dall' AUS 7 Dipartimento Prevenzione – U.F. Igiene e Sanità Pubblica in data 03/02/2011;
3. dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, pervenuto in data 01/06/2011.

## Normativa di settore richiamata nel presente Regolamento

### Norme statali

1. D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. L. 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
3. D.P.C.M. 18 settembre 1997 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante.
4. D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
5. D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
6. D.M. Ambiente 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
8. D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

### Norme Regionali

1. Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 – Norme in materia di inquinamento acustico.
2. Delib. G.R. Toscana 13 luglio 1999, n. 788 - Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della legge regionale n. 89 del 1998.
3. Delibera di Consiglio Regionale Toscana 22 febbraio 2000, n. 77 - Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell' art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico".
4. Delibera G.R.T. 12/03/2004 n. 176 - Linee guida per la valutazione dei Requisiti acustici passivi degli edifici D.P.C.M. 05/12/1997

### Norme Comunali

1. **PCCA – Piano Comunale Classificazione Acustica**  
Adottato con Delibera C.C. n. 4 del 14.01.05  
ed approvato con Delibera C.C. n.49 del 09.05.05

**INDICE**

TITOLO I.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI .....	6
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	6
ART. 2 - FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO E DEFINIZIONI TECNICHE .....	6
ART. 3 - MISURAZIONI E CONTROLLI .....	6
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE .....	7
C - Valori limite differenziali di immissione .....	8
ART. 5 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	9
ART. 6 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	10
ART. 7 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	12
TITOLO II .....	13
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE .....	13
ART. 8 - DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E .....	13
DEROGHE PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE .....	13
ART. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE .....	13
ART. 10 – ORARI .....	14
ART.11 - LIMITI MASSIMI .....	14
ART. 12 - EMERGENZE.....	14
ART. 13 – DEFINIZIONE.....	15
ART. 14 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO 15	
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	15
ART. 15 – ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	16
ART. 16 – ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON .....	17
RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI .....	17
ART.17 - CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	17
ART. 18 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI IN AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	19
ART. 19 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO .....	20
ART. 20 – ATTIVITA' RICORRENTI.....	21
TITOLO III .....	21
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	21
ART. 21 - MACCHINE DA GIARDINO.....	21
ART.22 - MACCHINE AGRICOLE .....	22
ART.23 - ALLARMI ACUSTICI .....	22
ART. 24 – CANNONCINI PER USO AGRICOLO .....	22
ART 25 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO .....	22
ART. 26 - AUTOLAVAGGI.....	23
TITOLO IV.....	23
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO .....	23
ART. 27 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA .....	23
ART. 28 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	24

ART. 29 – DEFINIZIONI .....	25
Tabella A	25
ART. 30 – VALORI LIMITE DELLE GRANDEZZE.....	25
Tabella B	25
ART. 31 – VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	
26	
ART.32 - RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE .....	26
TITOLO V .....	26
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	26
ART. 33 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	26
ART. 34 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI NEI CASI NON PREVISTI	
DALL'ART.33.....	27
ART. 35 - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI .....	28
ART. 36 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	28
ART. 37 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI .....	28
TITOLO VI .....	28
DISPOSIZIONI FINALI .....	28
ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE .....	28
ART. 39 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE	
ACUSTICA	29
ART.40 - COMPATIBILITA' CON NORME VIGENTI.....	29
ALLEGATO 1 .....	30
ALLEGATO 2 .....	31
ALLEGATO 3 .....	33
ALLEGATO 4 .....	35
ALLEGATO 5 .....	37
ALLEGATO 6 .....	39
ALLEGATO 7 .....	41
ALLEGATO 8 .....	43
ALLEGATO 9 .....	45
ALLEGATO 10 .....	45
ALLEGATO 10 .....	45
Appendice all'allegato 10 .....	47
APPENDICE A .....	49
(Allegato A al Decreto 16 marzo 1998) .....	49
APPENDICE B .....	52
(Allegato B al Decreto 16 marzo 1998) .....	52
APPENDICE C .....	55
(Allegato C al Decreto 16 marzo 1998) .....	55
APPENDICE D.....	56
(Allegato D al Decreto 16 marzo 1998) .....	56

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 s.m.i. e dei relativi Decreti attuativi., nonché della L.R. n.89/98 s.m.i. e successivi Regolamenti regionali.
2. Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche.
3. Il presente regolamento non include le fonti di rumore, quali schiamazzi, strepiti di animali, rumori antropici di ogni genere, all'interno di ambienti abitativi e in ambiente esterno, non direttamente connesso ad attività produttive o commerciali, cui provvedono l'art. 659 del Codice Penale e l'art. 844 del Codice Civile, nonché il Capo V del vigente Regolamento di Polizia Municipale.
4. Sono altresì escluse le sorgenti di rumore installate su edifici religiosi (campane di chiese o impianti fonici con registrazioni di suoni di campane), purché direttamente correlate al mero utilizzo canonico per i rispettivi richiami liturgici.
5. Per i rumori determinati dal traffico veicolare, ferroviario ed aereo si rimanda alla specifica normativa nazionale in vigore, salvo per quanto specificatamente disciplinato dal presente regolamento.

### **ART. 2 - FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO E DEFINIZIONI TECNICHE**

1. Ai fini del presente regolamento, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:
  - a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
  - b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.
2. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate nell'art. 2 della Legge 447/95, nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e nell'Allegato A del Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, riportato nell'Appendice A del presente regolamento.
3. A dette definizioni tecniche viene fatto esplicito riferimento per l'interpretazione del citato decreto, del presente regolamento e delle documentazioni presentate dal Comune nell'ambito di procedimenti amministrativi e di provvedimenti dallo stesso emessi.

### **ART. 3 - MISURAZIONI E CONTROLLI**

1. Nell'Appendice A al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Ministero dell'Ambiente 16.03.1998:

- a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
- b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.
2. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e riportate nell'Appendice A.

#### ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.

<i>TABELLA A: classificazione del territorio comunale (art.1)</i>
<p><i>Classe I – Aree particolarmente protette</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p><i>Classe II- Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p><i>Classe III – Aree di tipo misto</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p><i>Classe IV- Aree di intensa attività umana</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p><i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p><i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

2. Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle vigenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 sono di seguito riportati :

A -Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Comune di Chianciano Terme	Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere, Mobilità, Energia, Tutela ambientale
----------------------------	--

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

#### B - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

#### C - Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art.2, comma 3, lettera b) della L.447/95, come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, quando si verificano entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b) seguenti:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano inoltre al rumore prodotto:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**D - Valori limite di qualità - Leq in dB(A)**

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di qualità: si intende il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

**E - Valori di attenzione - Leq in dB(A)**

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

3. I siti a grande impatto acustico individuati nel territorio comunale nel PCCA sono stati inseriti in classe V o IV, a seconda del tipo e della vicinanza a centri abitati.
- Nel Comune di Chianciano Terme sono presenti:
  - Zona produttiva "Astrone" – classe V;
  - Zona produttiva località "Pietriccia" – classe IV.
4. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella II classe, con il corrispondente resede in classe tre, qualora l'area circostante si trovi in una classe superiore alla III. Tali ricettori sensibili sono evidenziati nella cartografia allegata al PCCA.

**ART. 5 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

1. Le imprese esercenti attività produttive, commerciali, ricreative o sportive rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate dall' art. 13 della L.R. n.89/98, apposito piano di risanamento acustico (PdRA) entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.
2. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal P.C.C.A.. Tale termine non può comunque superare ventiquattro mesi.
3. La documentazione costituente il piano di risanamento deve essere inviata in quattro copie, tramite il SUAP al Responsabile del Servizio incaricato il quale può richiedere all'impresa anche avvalendosi del parere degli organi di controllo, chiarimenti o ulteriori

- dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico.
4. Per la valutazione del piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L. competenti per territorio.
  5. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Responsabile del Servizio incaricato, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro i termini indicati nella relazione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di Legge e del presente regolamento. La mancata pronuncia da parte del Responsabile del Servizio incaricato di quanto previsto al comma [2] equivale ad assenso.
  6. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Responsabile del Servizio incaricato.
  7. Le imprese esercenti attività produttive, commerciali, ricreative o sportive rumorose, che entro il termine di cui al comma [1] del presente articolo, non avranno presentato il piano di risanamento acustico o che avendolo presentato, non avranno rispettato i termini per il risanamento, saranno passibili di sanzioni per ogni superamento dei limiti acustici.
  8. Trascorso il termine di sei mesi per presentare il piano di risanamento, le imprese esercenti attività produttiva e/o commerciale, svolte in edifici dove sono presenti anche locali destinati ed utilizzati a scopo residenziale saranno vietate dalle ore 22.00 alle ore 6.00 se non sono in possesso di una relazione di impatto acustico, redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto del presente regolamento e elencante tutti i macchinari e/o gli impianti rumorosi. Il divieto non si applica nel caso in cui i locali residenziali siano utilizzati dal titolare, dal gestore o dal custode dell'attività produttiva.
  9. Fatto salvo il rispetto dei limiti in tema di inquinamento acustico, fanno eccezione al presente comma:
    - a. le attività a servizio diretto del cittadino che per consuetudine vengono svolte nel periodo notturno ( forni, pasticcerie ecc. );
    - b. le attività ubicate nelle zone classificate V o VI dal PCCA.

## **ART. 6 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 e s.m.i. i seguenti soggetti :
  - a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
    - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
    - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
    - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
    - discoteche
    - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
    - impianti sportivi e ricreativi;
    - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

## b) i richiedenti il rilascio

- di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente. Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".
3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
4. Per i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, compresi i pubblici esercizi dotati di impianti elettroacustici è richiesto anche il rispetto del DPCM 16 aprile 1999, n. 215, relativo alle caratteristiche delle sorgenti sonore.
5. Sono esclusi dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico i soggetti titolari che presentano istanze di Autorizzazione, Permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività riguardanti le attività commerciali, le attività artigianali e tutte le altre attività imprenditoriali svolte senza l'ausilio di apparecchi meccanici od elettrici che producano percussioni, vibrazioni o emissioni di suoni o rumori, a patto che non siano dotate di sorgenti sonore interne che immettano rumore in ambiente abitativo confinante (macchinari, lavorazioni manuali rumorose ecc.) o in ambiente esterno, e che non siano dotate di impianti tecnologici che immettano rumore in ambiente esterno di cui si riporta un elenco non esaustivo:
- a) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
  - b) impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)
  - c) impianti di depurazione ed antinquinamento (aria, acqua ecc.)
  - d) impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
  - e) impianti di servizio (autolavaggi ecc.)
  - f) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (torri, centraline ecc.)
  - g) impianti pneumatici ausiliari (aria compressa ecc.)
  - h) emissioni condottate in atmosfera
  - i) attività rumorose svolte all'esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo e/o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero)
6. Un elenco non esaustivo di attività che potrebbero non avere emissioni acustiche di rilievo è riportato nell'appendice dell'allegato 10.
7. In tali casi è fatto obbligo di presentare una dichiarazione di responsabilità esplicita da parte del titolare dell'attività nella quale si attesti la non sussistenza della necessità di valutazione dell'impatto acustico, come da modello riportato in allegato 10.

**ART. 7 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la valutazione previsionale di clima acustico con i criteri indicati dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:
  - scuole e asili nido;
  - ospedali;
  - case di cura e di riposo;
  - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 (elencate al 1° comma del precedente articolo)

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

#### **ART. 8 - DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E DEROGHE PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

1. Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo, sportivo o di ogni altro tipo, che comporti emissioni sonore.
2. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del comma precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali. Sono da escludersi le attività ripetitive.
3. Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed al presente regolamento, dal Responsabile del Servizio preposto, il quale stabilisce, sentito il parere (nei casi previsti) del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 3, comma 2, le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.
4. I modelli da inviare al Responsabile del Servizio preposto per la comunicazione inizio attività o la richiesta di autorizzazione in deroga sono riportati negli Allegati al presente regolamento.
5. Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale. Tale registro potrà essere in formato cartaceo e/o elettronico
6. Le deroghe possono essere di tipo semplificato o di tipo non semplificato, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 22 febbraio 2000, n. 77, allegato 1, parte 3<sup>^</sup>.
7. Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste al punto 3.2 Parte 3<sup>^</sup> del citato Allegato 1 e cioè per quelle di tipo non semplificato è necessario acquisire il parere dell'Azienda USL 7 di Siena, prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio.
8. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee o fisse, possono contenere limitazioni ed indicazioni di ordine temporale, tecnico e procedurale volte alla limitazione del disturbo arrecato alla popolazione, il cui rispetto è obbligatorio, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

### **CAPO 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **ART. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo l'emissione di rumore e la sua propagazione verso ambienti abitativi o altri recettori sensibili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

**ART. 10 – ORARI**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e nei cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona , come indicati al precedente art. 2, e' consentito:
  - a) nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono in ogni caso inibite tutte le attività di cantiere per il rispetto del riposo degli ospiti della Stazione Termale. Il sabato tali attività sono consentite dalle ore 8.00 fino alle ore 14.00.
  - b) nel periodo che va dal 16 Ottobre al 30 aprile le suddette attività sono consentite nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 fino alle ore 14.00.
2. L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità (150 m) di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.17 Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona solamente al di fuori dell'orario scolastico. Le lavorazioni rumorose per la manutenzione ordinaria (non a carattere di urgenza) di
3. infrastrutture stradali dovranno essere eseguite dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con l'interruzione dalle ore 14.00 alle ore 16.30 nella stagione estiva, salvo casi in cui, per imprescindibili e documentabili motivi di ordine tecnico, organizzativo, di pubblica sicurezza o di prolungata interruzione di pubblico servizio o grave disagio alla popolazione, non sia possibile eseguire la suddetta manutenzione nel periodo indicato.
4. L'esecuzione dei lavori rumorosi fuori dall'orario previsto deve in ogni caso essere limitato al minimo indispensabile.

**ART.11 - LIMITI MASSIMI**

1. Il limite massimo di pressione sonora da non superare e' di 70 dB Leq(A).
2. Non si considerano i limiti differenziali.
3. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.
4. Nel caso di ristrutturazioni interne, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).
5. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti, nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

**ART. 12 - EMERGENZE**

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. Gli Enti interessati dovranno in ogni caso comunicare immediatamente al Sindaco ed alla Polizia Municipale l'orario e la durata presunta dell'intervento.

## **CAPO 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

### **ART. 13 – DEFINIZIONI**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e non ripetitivo, oltre a quelle già indicate all'art. 8 del presente regolamento, quelle esercitate presso circoli privati o esercizi di somministrazione a supporto dell'attività principale licenziata (piani-bar, serate musicali, ecc.) se sono svolte in strutture mobili o all'aperto e se l'attività rumorosa non supera 30 giorni nell'arco di un anno.
2. Quando nel presente capo e nel capo 3 del presente titolo viene citata la frase "zona di rispetto relativa" deve intendersi un'area priva di ricettori sensibili (nel raggio di 400 m) e di altri ricettori (nel raggio di 200 m).
3. Per ricettori sensibili devono intendersi scuole, asili, ospedali, case di cura e/o di riposo.

### **ART. 14 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

1. La localizzazione delle aree nella cartografia del PCCA. per quelle inserite in classe III è indicata in bianco con tratteggio nero orizzontale e bordi neri, per quelle inserite in classe IV è indicata in bianco con tratteggio nero verticale e bordi neri.
2. Le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo sono le seguenti:
  - a) Classe III
    - 1) Parco Termale Fucoli
    - 2) Area polifunzionale Campo Sportivo Loc. Castagnolo.
  - b) Classe IV
    - 3) Parco Acqua Santa
    - 4) Parco Sant'Elena

Tali aree sono state utilizzate per spettacoli all'aperto e sono già quindi predisposte per tale destinazione d'uso con i valori-limite previsti nel PCCA.

3. La deroga semplificata può essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri:

#### **1) LIMITI:**

##### **a) INTERNAMENTE ALL'AREA**

- Limite massimo di pressione sonora **70 dB Leq(A) fino alle ore 24.00.**  
Per le manifestazioni di intrattenimento musicale, danzante e di pubblico spettacolo, è richiesto, in ogni caso, il rispetto del DPCM 16 aprile 1999, n. 215, relativo alle caratteristiche delle sorgenti sonore.
- Limite differenziale – non si applica.

##### **b) ESTERNAMENTE ALL'AREA**

- I limiti massimi di pressione sonora previsti nel PCCA.
- Limite differenziale – non si applica.

#### **2) GIORNI: Tutti.**

#### **3) ORARIO DELLE ATTIVITA':**

- a) nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono in ogni caso inibite tutte le attività rumorose per il rispetto del riposo degli ospiti della Stazione Termale.
  - b) nel periodo che va dal 16 Ottobre al 30 aprile le suddette attività sono consentite tutti i giorni alle ore 10.00 alle ore 24.00.
4. Nell'Area polifunzionale Campo Sportivo Loc. Castagnolo, l'attività sportiva è consentita tutti i giorni dell'anno con orario dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
  5. Nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre tutti i giorni l'attività sportiva è consentita dalle ore 10.00 alle ore 23.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono consentite solamente le attività sportive non rumorose per il rispetto del riposo degli ospiti della Stazione Termale.

### **ART. 15 – ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorché non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.
2. Per le manifestazioni di intrattenimento musicale, danzante e di pubblico spettacolo, è richiesto, in ogni caso, il rispetto del DPCM 16 aprile 1999, n. 215, relativo alle caratteristiche delle sorgenti sonore

#### 1) LIMITI MASSIMI

- a) 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- b) 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
- c) Limite differenziale – non si applica.

I limiti della deroga devono essere sempre considerati come limiti dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti.

#### 2) GIORNI: Tutti.

#### 3) DURATA: Nelle zone con presenza di edifici residenziali e di strutture turistico-ricettive non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

#### 4) ORARIO:

- a) nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono in ogni caso inibite tutte le attività rumorose per il rispetto del riposo degli ospiti della Stazione Termale.

- b) nel periodo che va dal 16 Ottobre al 30 aprile le suddette attività sono consentite nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore alle ore 24.00.

### **ART. 16 – ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI**

1. Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell'autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell'attività redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2, comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art.16 della L.R. 89/98.
2. La relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all'indicazione dei limiti richiesti e la loro motivazione.

## **CAPO 3 – NORME E PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

### **ART.17 - CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI**

1. Comunicazione per cantieri in aree di Classe III, IV, V e di durata fino a 5 giorni (modello allegato 1)

L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V non in prossimità ( 150 m dalla facciata dell'edificio ) di ricettori sensibili, deve essere comunicata al Responsabile del Servizio con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello riportato all'allegato 1, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli 10 e 11.

2. Comunicazione per cantieri in aree di Classe III, IV, V e di durata tra 6 e 20 giorni. (modello allegato 2)

L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata compresa fra 5 e 20 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V, e non in prossimità (150 m. dalla facciata dell'edificio) di ricettori sensibili, deve essere comunicata al Responsabile del Servizio con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello riportato all'allegato 2, allegando i documenti di seguito elencati:

- 1) Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere ed attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio della normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta;
- 2) Elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.LGS. n. 137/92);
- 3) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

- 4) Pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici residenziali e turistico-ricettivi.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

3. Domanda di autorizzazione in deroga per cantieri di durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nella classe acustica II o in prossimità di ricettori sensibili. (modello allegato 3)

Nei casi non compresi ai punti precedenti e più precisamente qualora l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nella classe acustica II o altrimenti sia in prossimità di ricettori sensibili, deve essere presentata, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga al Responsabile del Servizio che dovrà acquisire apposito parere dal Servizio della ASL competente per territorio, utilizzando il modello riportato all'allegato 3, allegando i documenti seguenti:

- 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata del cantiere, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92);
- 4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

4. Domanda di autorizzazione in deroga per cantieri che superano i limiti di rumore e/o di orario. (modello allegato 4)

Qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Responsabile del Servizio specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, utilizzando il modello riportato all'allegato 4, allegando i documenti seguenti:

- 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata del cantiere, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede

l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92);

- 4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

Il Responsabile del Servizio, valutate le motivazioni, acquisito il parere del Servizio della A.S.L. competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti indicati nel presente regolamento.

### **ART. 18 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI IN AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

1. Comunicazione inizio attività per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree di cui all'art. 14 (modello allegato 5)

Nel caso di attività in aree in aree di cui all'art. 14, ove si preveda il superamento del limite di zona, dovrà essere presentata al Responsabile del Servizio una specifica **comunicazione** (Deroga Semplificata), utilizzando il modello riportato all'allegato 5, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, ove si dichiara il rispetto dei limiti previsti nel PCCA in facciata dei ricettori più disturbati o vicini e per gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati ed allegando:

- 1) relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area o l'attività interessata,;
- 2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo

I Documenti di cui ai punti 1), 2) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

2. Domanda di autorizzazione in deroga per attività nelle aree destinate a spettacolo temporaneo (art.14) con superamento dei limiti e/o dell'orario del rumore (modello allegato 6).

Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, per le quali sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o dell'orario ammessi all'art. 14, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio una specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando il modello riportato all'allegato 6, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività allegando i documenti seguenti:

- 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata dello spettacolo temporaneo, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede

l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92);

- 4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

Il Responsabile del Servizio, valutate le motivazioni, acquisito il parere del Servizio della A.S.L. competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti ed agli orari indicati nel presente regolamento.

### **ART. 19 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

1. Domanda di autorizzazione in deroga per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle di cui all'art. 14 (modello allegato 7).

Nel caso di attività in aree in aree diverse da quelle di cui all'art. 14, ove si preveda il superamento del limite di zona, dovrà essere presentata al Responsabile del Servizio una domanda, utilizzando il modello riportato all'allegato 7, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, ove si dichiara il rispetto del limite massimo di pressione sonora di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60 dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 rilevato in facciata dei ricettori più disturbati o vicini ed allegando:

- a) una relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
- b) una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate ed eventuali insediamenti sensibili.
- c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

I Documenti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

2. Domanda di autorizzazione in deroga per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, da attivarsi in aree diverse da quelle di cui all'art. 14, qualora sia previsto il superamento dei limiti di rumore (di cui al comma precedente) e/o degli orari ammessi (modello allegato 8).

Ove si preveda il superamento del limite di zona e/o degli orari ammessi, la richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio, utilizzando il modello riportato all'allegato 8, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, allegando i documenti seguenti:

- 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata del cantiere, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di

limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92);

- 4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

Il Responsabile del Servizio, valutate le motivazioni, acquisito il parere del Servizio della A.S.L. competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti ed agli orari indicati nel presente regolamento.

### **ART. 20 – ATTIVITA' RICORRENTI**

1. Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta. La comunicazione in tal caso andrà presentata in conformità all'ALLEGATO 9 e nei tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

## **TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

Gli articoli che seguono devono considerarsi integrativi del CAPO V° - QUIETE PUBBLICA del regolamento di Polizia Municipale

### **ART. 21 - MACCHINE DA GIARDINO**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi, nelle aree di classe II, III, IV, ed in prossimità dei ricettori sensibili (150 metri) per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei seguenti orari:
  - a) nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono in ogni caso inibite tutte le attività rumorose per il rispetto del corretto riposo degli ospiti della Stazione Termale.
  - b) nel periodo che va dal 16 Ottobre al 30 aprile le suddette attività sono consentite nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore alle ore 18.00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla

tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **ART.22 - MACCHINE AGRICOLE**

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito con il seguente orario:
  - a) nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono in ogni caso inibite tutte le attività rumorose per il rispetto del corretto riposo degli ospiti della Stazione Termale.
  - b) nel periodo che va dal 16 Ottobre al 30 aprile le suddette attività sono consentite nei giorni feriali compreso il sabato dalle ore 8.00 alle ore alle ore 20.00. nei giorni festivi e le domeniche dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **ART. 23 - ALLARMI ACUSTICI**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.
2. L'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

### **ART. 24 – CANNONCINI PER USO AGRICOLO**

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - posizionamento del cannone il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 500 metri dal limite della zonizzazione attribuita al Centro abitato nel PCCA del Comune e con cadenza di sparo non inferiore a 10 minuti.

### **ART 25 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati dalla Tab. B dell'Allegato A del D.P.C.M 15 Dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, la Normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

**ART. 26 - AUTOLAVAGGI**

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito solo nel periodo diurno, con il seguente orario:
  - a) nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono in ogni caso inibite tutte le attività rumorose per il rispetto del corretto riposo degli ospiti della Stazione Termale.
  - b) nel periodo che va dal 16 Ottobre al 30 aprile le suddette attività sono consentite nei giorni feriali compreso il sabato dalle ore 8.00 alle ore alle ore 20.00. nei giorni festivi e le domeniche dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali e turistico-ricettive individuate dagli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

**TITOLO IV  
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO****ART. 27 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. L'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Chianciano Terme i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi.
3. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 e L.R. n° 79 del 03.11.1998, ferme restando le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, e successive modificazioni, e D.P.C.M. 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
4. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
  - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  - c) discoteche;
  - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - e) impianti sportivi e ricreativi;
  - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

5. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 4.
6. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione delle attività per il cui esercizio è previsto l'uso di macchinari devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, anche ai fini dell'esame da parte dell'Organo di Vigilanza competente per territorio (A.R.P.A.T.). La documentazione di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/95 e dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98, con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 13 luglio 1999 n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98".
7. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, di cui al comma 6 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 447/95, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio Comunale competente al rilascio del relativo provvedimento.
8. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista la comunicazione di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, semprechè l'esercizio di tale attività comporti l'impiego di macchinari.
9. Nel rilascio dell'atto di concessione edilizia riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti produttivi, dovranno essere indicati i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal P.C.C.A.
10. Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

## **ART. 28 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

1. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/1997 ed alle raccomandazioni a cura della Giunta Regionale della Toscana contenute nelle "Linee guida per la valutazione dei Requisiti acustici passivi degli edifici D.P.C.M. 05/12/1997.
2. Tali norme si applicano per tutte le nuove costruzioni e per tutte le ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali e il rifacimento delle componenti di separazione e dei servizi di ambienti abitativi, come seguito classificati.

**ART. 29 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'applicazione della presente normativa gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A di seguito riportata:

Tabella A  
Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria	
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Per le grandezze a cui far riferimento si rimanda all'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997.

**ART. 30 – VALORI LIMITE DELLE GRANDEZZE**

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore sono riportati nella tabella B di seguito riportata i valori limite delle grandezze che determina i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Tabella B  
Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla tab. A	Parametri				
	R'w	D2n,nTw	L'n,w	LA <sub>max</sub>	LA <sub>eq</sub>
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G,	50	42	55	35	35

Dove i simboli riportati rappresentano le seguenti grandezze:

R'w = Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti in dB,

D2n,nTw = indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata in dB,

L'n,w = indice del livello di rumore del calpestio di solai, normalizzato in dB,

LA<sub>max</sub> = livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow in DbA,

LA<sub>eq</sub> = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A in dBA.

2. Per quanto riguarda gli edifici scolastici e le strutture destinate all'infanzia sono da rispettare i valori ottimali del tempo di riverbero fissati dal D.M. 18/12/75, richiamati dalle Raccomandazioni a cura della Giunta Regionale della Toscana contenute nelle "Linee guida per la valutazione dei Requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 05/12/97".

### **ART. 31 – VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

1. La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere parte integrante della documentazione di progetto e depositata al momento del rilascio del Permesso di Costruire e redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2 comma 6 e 7 e art. 16 della L.R. 89/98.
2. In caso di SCIA la documentazione deve essere acquisita dal tecnico asseverante e da esso dichiarata nella Relazione di asseverazione.

### **ART.32 - RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE**

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui alla Tabella B dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.
3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 Dec. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
4. Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana 27.04.1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il P.C.C.A.

## **TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 33 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Fatto salvo l'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica (promossi da Sindaco, Presidente della

Provincia, Presidente della Giunta regionale, Prefetto, Ministro dell'ambiente con ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95) sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa da Euro 1.302,91 a 10.329,14, in applicazione dell'art 10 della L. 447/1995 e s.m.i.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della L. 447/95 fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 5.164,57.

- a. Chiunque, durante l'esercizio di attività di tipo temporaneo o non temporanea superi i limiti assoluti di immissione dettati dalla classificazione acustica del territorio comunale indicati di cui al comma 2, punto B, dell'art. 4 del presente regolamento nel presente regolamento sarà sottoposto ad una sanzione, come prevista nell'art. 17, comma 1, della L.R.89/98 e s.m.i., proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:

	Entità del superamento [dB]	Sanzione [Euro]
1)	fino a 5,9 dB	258,23
2)	Da 6 a 8 dB	1.000,00
3)	Da 8,1 a 11 dB	2.500,00
4)	Da 11,1 a 14 dB	5.000,00
5)	Da 15,1 a 18 dB	7.500,00
6)	Maggiore di 18,1 dB	10.329,14

- b. Chi, durante l'esercizio di attività di tipo non temporanea superi il limite differenziale di cui al comma 2, punto C, dell'art. 4 del presente regolamento sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:

	Entità del superamento [dB]	Sanzione [Euro]
7)	fino a 3 dB	258,23
8)	Da 3 a 6 dB	1.000,00
9)	Da 6,1 a 8 dB	2.500,00
10)	Da 8,1 a 10 dB	5.000,00
11)	Maggiore di 10,1 a 12 dB	7.500,00
12)	Maggiore di 12 dB	10.329,14

3. Nel caso di superamenti contemporanei di cui ai punti "a" e "b" del precedente comma, le sanzioni non saranno cumulate, ma sarà applicata quella maggiore tra le due.
4. In ottemperanza dell'art. 17, comma 1, della L.R. 89/98 e s.m.i., chiunque svolge attività temporanea regolata dal TITOLO II (articoli da 8 a 20) del presente Regolamento, senza aver dato idonea comunicazione o inoltrato idonea richiesta ai sensi del presente regolamento, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 ad Euro 10.329,14. Tale sanzione è cumulabile con altre eventuali sanzioni per superamenti dei limiti temporali o di pressione sonora.

### **ART. 34 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI NEI CASI NON PREVISTI DALL'ART.33**

- a) Salvo i casi previsti dal precedente art. 33, il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle ulteriori sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis della L. 267/2000, dall'art. 10 della L. 447/1995 e s.m.i. e dall'art. 17 della L.R. n. 89/1998 e s.m.i.

- b) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

### **ART. 35 - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI**

1. Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
2. Tale adeguamento dovrà essere certificato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95, il quale dovrà attestare il completo rispetto della normativa in tema di inquinamento acustico.
3. Nel caso di mancata adempimento nei termini prescritti si procederà alla revoca del provvedimento autorizzativo.

### **ART. 36 - VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Le funzioni relative al controllo dell'osservanza del presente regolamento sono demandate al personale dell' ARPAT, dell'ASL ed agli organi di Polizia, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.

### **ART. 37 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali fonti di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è in vigore dal data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del piano e cioè dal 08/06/2005
2. Il presente regolamento acquista efficacia 15 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

**ART. 39 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI  
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.
2. La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata.
3. Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A dell'allegato del D.P.C.M. 14.11.1997.
4. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.
5. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.
6. Al fine di aggiornare, modificare e integrare il Piano Comunale di Classificazione Acustica e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituito un "osservatorio" composto da funzionari interni all'Amministrazione Comunale, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.
7. Nel rispetto del presente regolamento e delle leggi in vigore, gli uffici competenti potranno in qualsiasi momento variare o integrare la modulistica allegata.

**ART.40 - COMPATIBILITA' CON NORME VIGENTI**

1. Il CAPO V° - QUIETE PUBBLICA del vigente Regolamento di Polizia Municipale rimane in vigore per quelle parti che non sono modificate o rinnovate dal presente Regolamento.
2. Pertanto le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Municipale che risultino in contrasto con le presenti norme devono intendersi superate.

**ALLEGATO 1**

(Modello di cui all'art 17, comma 1, del Regolamento per attività in deroga semplificata)

**CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI**  
**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA IN DI DURATA INFERIORE A 5**  
**GIORNI LAVORATIVI IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE**

**Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere, Mobilità, Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme**

**Al Comandante del Servizio Polizia Municipale**

*(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

ai sensi della Legge 26.10.1995 n.447 e della L.R. 01.12.1968 n.89, l'attivazione di cantiere  
 edile /  stradale da ubicarsi in Via / Piazza \_\_\_\_\_ in  
 cui verranno svolti lavori di \_\_\_\_\_  
 autorizzati o comunicati con \_\_\_\_\_  
 e/o con autorizzazione occupazione suolo pubblico n° \_\_\_\_\_ oppure richiesti il \_\_\_\_\_.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti

A tal fine DICHIARA che:

- ◆ La durata delle opere è prevista dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con orario giornaliero conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica e nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dall'art. 11 dello stesso Regolamento.
- ◆ I lavori in questione rientrano nelle condizioni previste comma 1 dell'art. 17 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ovvero verranno effettuati in un area inclusa nelle classi acustiche III, IV o V e non in prossimità (150 m dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali, case di cura e simili.
- ◆ Di rispettare i limiti di pressione sonora di cui all'art.11 del citato Regolamento

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Note. Presentare questo modello almeno 5 gg. prima dell'inizio attività

**ALLEGATO 2**

(Modello di cui all'art 17, comma 2, del Regolamento per attività in deroga semplificata)

**CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI  
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA DI DURATA  
COMPRESA TRA 6 E 20 GIORNI LAVORATIVI IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE****Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità. Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme****Al Comandante del Servizio Polizia Municipale***(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 e della L.R. 01.12.1998 n. 89 attivazione di cantiere  
 edile /  stradale in cui verranno svolti lavori di \_\_\_\_\_  
 autorizzati o comunicati con \_\_\_\_\_ e/o con  
 autorizzazione occupazione di suolo pubblico n° \_\_\_\_\_ oppure richiesta il \_\_\_\_\_,  
 da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via  
 \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano  
 l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei  
 benefici conseguenti

**A tal fine DICHIARA**

- ◆ La durata delle opere è prevista dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con orario giornaliero conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica e nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dall'art. 11 dello stesso Regolamento.
- ◆ I lavori in questione rientrano nelle condizioni previste comma 1 dell'art. 17 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ovvero verranno effettuati in un area inclusa nelle classi acustiche III, IV o V e non in prossimità (150 m dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali, case di cura e simili.
- ◆ Di rispettare i limiti di pressione sonora di cui all'art.11 del citato Regolamento

Allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere ed attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio della normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta;
2. Elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.LGS. n. 137/92);
3. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Note.

Presentare la comunicazione completa con tutta la documentazione in duplice copia almeno 15 gg. prima dell'inizio attività.

**ALLEGATO 3**(Modello per richiesta di autorizzazione di cui all'art 17, comma 3,  
del Regolamento per attività in deroga non semplificata)**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA  
TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE PER CANTIERI  
EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI****Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità, Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme***(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 e della L.R. 01.12.1998 n° 89, l'autorizzazione per  
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente inda effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_nel rispetto della normativa vigente e degli orari e dei limiti stabiliti degli art. 10 e 11 del  
Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, adducendo le  
seguenti motivazioni:

- Attività superiore a 20 gg
- Attività svolta in area di classe acustica II
- Attività svolta in prossimità di ricettori sensibili

(indicare il ricettore sensibile )

**ALLEGA**

- 5) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata del cantiere, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 6) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 7) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92);
- 8) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti

sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Note.

Presentare la domanda e tutta la documentazione completa in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

Alla domanda deve essere applicata una marca da bollo ed allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.

Per il ritiro dell'atto autorizzativo occorre presentare una marca da bollo.

**ALLEGATO 4**

(Modello per richiesta di autorizzazione di cui all'art 17, comma 4,  
del Regolamento per attività in deroga non semplificata)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA  
TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI E/O DI ORARIO DEL RUMORE  
PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI**

**Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità, Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme**

(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

riguardante la  manifestazione  ditta

\_\_\_\_\_ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax o E-mail)

**CHIEDE**

ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447 e della L.R. 01.12.1998 n° 89, l'autorizzazione

Superamento limiti di rumore  Superamento limiti di orario

per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

\_\_\_\_\_ da effettuarsi in \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in deroga ai limiti di rumore e/o orari stabiliti dal Regolamento di Attuazione del Piano  
Comunale di Classificazione Acustica, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ALLEGA**

- 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata del cantiere, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione

delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92);

- 4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Note.

Presentare la domanda e tutta la documentazione completa in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

Alla domanda deve essere applicata una marca da bollo ed allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.

Per il ritiro dell'atto autorizzativo occorre presentare una marca da bollo.

**ALLEGATO 5**(Modello per richiesta di autorizzazione di cui all'art 18, comma 1  
per attività in deroga semplificata)**COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO AI LIMITI  
DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE  
O ATTIVITÀ TEMPORANEA NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE  
TEMPORANEO OVVERO MOBILE O ALL'APERTO.****Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità, Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme***(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 e negli orari \_\_\_\_\_  
 in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano  
 l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei  
 benefici conseguenti

**DICHIARA**

che le attività rumorose in oggetto rientrano nelle condizioni previste comma 1 dell'art.18 del  
 Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ovvero verranno  
 effettuate in un area adibita a spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile o all'aperto  
 inclusa nelle classi acustiche III, IV o V e non in prossimità (150 m dalla facciata dell'edificio) di  
 scuole, ospedali, case di cura e simili.

**DICHIARA ALTRESI'**

il rispetto del limite massimo di pressione sonora dei limiti previsti nel PCCA in facciata dei ricettori più disturbati o vicini e per gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati:

Si allega:

- 1) relazione che afferma il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area o l'attività interessata;
- 2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo

I Documenti di cui ai punti 1), 2) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

In fede.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Note.

Presentare la comunicazione completa con tutta la documentazione in duplice copia almeno 15 gg. prima dell'inizio attività.

**ALLEGATO 6**(Modello per richiesta di autorizzazione di cui all'art 18, comma 2,  
per attività in deroga non semplificata)**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' IN DEROGA DI TIPO NON  
SEMPLIFICATO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE O  
ATTIVITÀ TEMPORANEA NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE  
TEMPORANEO OVVERO MOBILE O ALL'APERTO CON SUPERAMENTO DEI LIMITI E/O  
DELL'ORARIO DEL RUMORE. (ART. 18, C. 2)****Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità, Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme***(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**RICHIEDE**ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447 e della L.R. 01.12.1998 n° 89, l'autorizzazione in deroga  
per i seguenti motivi:

- Superamento limiti di rumore  
 Superamento limiti di orario

per la manifestazione che si terrà nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
 nell'apposita area (art.17)destinata a spettacolo di

L'attività rumorosa a carattere temporaneo consisterà in \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_**ALLEGA:**

- 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata del cantiere, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92);

4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### Note.

Presentare la domanda e tutta la documentazione completa in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

Alla domanda deve essere applicata una marca da bollo ed allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.

Per il ritiro dell'atto autorizzativo occorre presentare una marca da bollo.

**ALLEGATO 7**

(Modello per richiesta di autorizzazione di cui all'art 19, comma 1, per attività in deroga semplificata)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO PER  
ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE O ATTIVITÀ  
TEMPORANEA NELLE AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE A SPETTACOLO A  
CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE O ALL'APERTO (ART. 19, C. 1)****Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità, Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme***(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

riguardante la  manifestazione  ditta

\_\_\_\_\_ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax o E-mail)

**RICHIEDE**

ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447 e della L.R. 01.12.1998 n° 89, l'autorizzazione in deroga per la manifestazione che si terrà nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

L'attività rumorosa a carattere temporaneo consisterà in \_\_\_\_\_

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti

**DICHIARA**

- Che la zona NON può essere definita "zona di rispetto relativa" poiché sono presenti, a partire dal punto di origine del rumore
- entro 200 metri Abitazioni  entro 400 metri insediamenti sensibili.

Che la zona può essere definita "zona di rispetto relativa" poiché NON sono presenti, a partire dal punto di origine del rumore, entro 200 metri Abitazioni e entro 400 metri insediamenti sensibili.

#### DICHIARA ALTRESI'

di rispettare la normativa vigente e quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, con particolare riguardo ai limiti stabiliti dal comma 1 art. 19, ovvero il rispetto del limite massimo di pressione sonora di 70 dB (A) dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60 dB (A) dalle 22.00 alle 24.00 rilevato in facciata dei ricettori più disturbati o più vicini.

#### ALLEGA

- a) una relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
- b) una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate ed eventuali insediamenti sensibili.
- c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

I Documenti di cui ai punti a), b) e c) sono redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### Note.

Presentare la domanda e tutta la documentazione completa in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

Alla domanda deve essere applicata una marca da bollo ed allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.

Per il ritiro dell'atto autorizzativo occorre presentare una marca da bollo.

**ALLEGATO 8**(Modello per richiesta di autorizzazione di cui all'art 19, comma 2,  
per attività in deroga non semplificata)**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' IN DEROGA DI TIPO NON  
SEMPLIFICATO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE O  
ATTIVITÀ TEMPORANEA NELLE AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE A  
SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE O ALL'APERTO CON  
SUPERAMENTO DEI LIMITI E/O DELL'ORARIO DEL RUMORE. (ART. 19, C. 2)****Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità, Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme***(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

riguardante la  manifestazione  ditta\_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax o E-mail)

**RICHIEDE**ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447 e della L.R. 01.12.1998 n° 89, l'autorizzazione in deroga  
per i  
seguenti motivi:

- Superamento limiti di rumore  
 Superamento limiti di orario

per la manifestazione che si terrà nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

nel luogo \_\_\_\_\_

L'attività rumorosa a carattere temporaneo consisterà in  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**ALLEGA:**

- 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata del cantiere, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del

disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

- 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92);
- 4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### Note.

Presentare la domanda e tutta la documentazione completa in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

Alla domanda deve essere applicata una marca da bollo ed allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.

Per il ritiro dell'atto autorizzativo occorre presentare una marca da bollo.

**ALLEGATO 9****COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
O MANIFESTAZIONE RICORRENTE****Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità, Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme***(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

riguardante la  manifestazione  ditta

\_\_\_\_\_ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax o E-mail)

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto dichiara:

che l'attività si svolgerà con le stesse modalità di cui alla relazione

\_\_\_\_\_ redatta dal tecnico competente \_\_\_\_\_ trasmessa  
 in data \_\_\_\_\_ in occasione dell'attività svolta nel  
 periodo \_\_\_\_\_ e che pertanto è da  
 ritenersi valida la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente presentata  
 per tale attività.

In fede.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 10**

(Attività produttive e commerciali con emissioni non significative)

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' ( S.C.I.A. ) PER ATTIVITÀ ESENTI  
DALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (art. 6, comma 6 del Regolamento)****Al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere,  
Mobilità. Energia, Tutela ambientale del Comune di Chianciano Terme***(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)*

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita Iva \_\_\_\_\_ Sede in \_\_\_\_\_ In via, n. \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

esercente la seguente tipologia di attività

\_\_\_\_\_  
(vedere allegato X)

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti,

PRESENTA **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( S.C.I.A. )** EX. ART. 19 DELLA LEGGE 241/1990 IN SOSTITUZIONE DEL NULLA-OSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

## DICHIARA

di non aver installato sorgenti sonore che immettano rumore in ambiente esterno. In particolare dichiara di non avere in ambiente esterno alcuna delle seguenti sorgenti di rumore del seguente tipo:

- a) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
- b) impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)
- c) impianti di depurazione ed antinquinamento (aria, acqua ecc.)
- d) impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
- e) impianti di servizio (autolavaggi ecc.)
- f) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (torri, centraline ecc.)
- g) impianti pneumatici ausiliari (aria compressa ecc.)
- h) emissioni condottate in atmosfera
- i) attività rumorose svolte all'esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo e/o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero)

In fede.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Appendice all'allegato 10**

PRESENTAZIONE **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( S.C.I.A. )** EX. ART. 19 DELLA LEGGE 241/1990 IN SOSTITUZIONE DEL NULLA-OSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N.447/95 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE ART. 6, COMMA 6.

**Elenco non esaustivo di Tipologie di attività che potrebbero non avere emissioni acustiche di rilievo.**

(riportare quella di interesse nella dichiarazione)

## Abbigliamento

- Confezione di tessuto
- Confezione di maglieria
- Lavanderie al pubblico, tintura di capi
- Modelliste, figuriniste
- Produzione calzature (escluso montaggio e suolatura)
- Riparazione calzature
- Riparazione capi in pelle
- Sarti
- Ricamo a mano
- Stampa su tessuto per applicazione a caldo
- Stirerie
- Taglio, ripasso, imbusto
- Asolatura, applicazioni bottoni
- Produzione tessuti a mano, decorazione su tessuti senza macchine

## Settore acconciatura ed estetica

- Acconciatori

## 33

- Estetiste, manicure

## Settore agroalimentare

- Disossatura manuale
- Produzione artigianale di pasta
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Rosticcerie, friggitorie e produzione pizze al taglio
- Stagionatura prosciutti

## Settore artistico

- Liutai, costruzione artigianale di strumenti a corda, restauro strumenti musicali senza impiego di

## macchine utensili

- Intagliatori di legno a mano
- Lavorazione artistica di cuoio e pelle
- Orologiai
- Riparazione oreficeria, bigiotteria
- Restauri d'arte (dipinti cornici, mobili, stucchi) e Studi d'arte (pittura, disegno)

## Settore ceramica e vetro

- Decorazioni su ceramica
- Allestimento campionari di piastrelle

## Settore chimica

- Biomedicale (solo assemblaggio)
- Laboratori di analisi

## Settore commercio e pubblici esercizi

- Alberghi
- Bar senza intrattenimenti musicali
- Benzinai
- Lavaggio auto in zona non prossima ad abitazioni
- Commercio al minuto
- Commercio all'ingrosso (esclusa movimentazione con mezzi meccanici in esterno)
- Mense, ristoranti, pizzerie
- Ambulanti

## Settore edilizia

- Imbianchini

## Settore grafica e fotografia

- Copisterie
- Decorazioni murali e su tela
- Neonisti
- Studi grafici e pubblicitari
- Fotografi
- Legatoria a mano
- Fotocomposizione
- RegISTRAZIONI video e fonografiche

34

- Eliografia
- Fotolaboratori

## Settore legno

- Montaggio cornici
- Tappezzieri

## Settore servizi e turismo

- Decorazione con fiori
- Gestione imprese turistiche, noleggio di mezzi di trasporto
- Odontotecnici
- Servizi di informatica
- Tecnici ortopedici
- Derattizzazione
- Imprese di pulizia
- Podologi, masso-fisioterapisti, massaggiatori
- Uffici e servizi amministrativi
- Vendita e tolettatura animali
- Palestre sprovviste di impianti di diffusione sonora, non confinanti con unità abitative
- Sportelli bancari automatici
- Agenzie e sportelli turistici
- Ambulatori medici

## APPENDICE A (Allegato A al Decreto 16 marzo 1998)

### Definizioni

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico
2. Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00
4. Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
5. Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI: esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LpA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax: esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[ \frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove  $L_{Aeq}$  è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante  $t_1$  e termina all'istante  $t_2$ ;  $p_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa);  $p_0 = 20 \mu Pa$  è la pressione sonora di riferimento.

9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL ( $L_{Aeq,TL}$ ): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine ( $L_{Aeq,TL}$ ) può essere riferito:

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_{Aeq,TR})i} \right] dB(A)$$

essendo N i tempi di riferimento considerati;

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[ \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M 10^{0,1(L_{Aeq,TR})i} \right] dB(A)$$

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'i-esimo TR.

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

10. Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = 10 \log \left[ \frac{1}{t_0} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove:

$t_2 - t_1$  è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

$t_0$  è la durata di riferimento (1 s)

11. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM,

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

12. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere

misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

13. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

14. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

15. Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive  $K_I = 3 \text{ dB}$

per la presenza di componenti tonali  $K_T = 3 \text{ dB}$

per la presenza di componenti in bassa frequenza  $K_B = 3 \text{ dB}$

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in un'ora il valore del rumore ambientale, misurato in LAeq deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il LAeq deve essere diminuito di 5 dB(A).

17. Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

**APPENDICE B**  
**(Allegato B al Decreto 16 marzo 1998)**

Norme tecniche per l'esecuzione delle misure

1. Generalità.

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ( $L_{Aeq,TR}$ ):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore di  $L_{Aeq,TR}$  viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

b) con tecnica di campionamento.

Il valore  $L_{Aeq,TR}$  viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli interventi del tempo di osservazione  $(T_0)_i$ . Il valore di  $L_{Aeq,TR}$  è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[ \frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i 10^{0,1L_{Aeq,(T_0)_i}} \right] \text{ dB(A)}$$

3. La metodologia di misura rileva valori di ( $L_{Aeq,TR}$ ) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

## 5. Misure all'interno di ambienti abitativi:

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

## 6. Misure in esterno.

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

## 8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

## 9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

l'evento è ripetitivo;

la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;

la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura TM.

L'accertata presenza di componenti impulsive nel rumore implica che il valore di LAeq,TR viene incrementato di un fattore correttivo KI così come definito al punto 15 dell'allegato A.

## 10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz.

Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro.

La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987 (errata corrige ISO 226:1987).

#### 11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rivela la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

**APPENDICE C**  
**(Allegato C al Decreto 16 marzo 1998)**

2. Metodologia di misura del rumore stradale

Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocausalità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato "A" per ogni ora su tutto l'arco delle 24 ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato "A" ottenuti si calcola:

- a) per ogni giorno della settimana I livelli equivalenti diurni e notturni;
- b) I valori medi settimanali diurni e notturni.

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m.

In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.

I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con I livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della Legge 26 ottobre 1997 n. 447.

**APPENDICE D**  
**(Allegato D al Decreto 16 marzo 1998)**

## Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura;
- d) I livelli di rumore rilevati;
- e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- f) le conclusioni;
- g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- h) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- i) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.